SENTENZA N.

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in
persona della dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai numeri R.G.
aventi ad oggetto: risarcimento
danni a cose e lesioni personali sinistro stradale, riservate in decisione
all'udienza del 26.04.2022 (con termini di legge alle parti per il deposito di
comparse conclusionali e memorie di replica), vertente
tra
C.F. rapp.to e difeso dall'avv.
elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in
Napoli, alla Via
attore
e e
, C.F. rapp.to e difeso dall'Avv.
elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in
, alla Via
convenuto
nonché
C.F. rapp.to e difeso dall'Avv.
, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio
difensore, in , alla Via n.
convenuto
nonché
Vittoria Assicurazioni S.p.A., P.I. 01329510158, in persona del legale rapp.te
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. elettivamente domiciliato presso lo
studio del proprio difensore, in Napoli, alla Via
convenuta
Convenida

nonché

Unipolsai Assicurazioni S.p.A., P.I. 00818570012, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Anita Simonelli, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in persona, in alla Via convenuta

nonché

persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa da La Gatta società tra professionisti s.r.l., nella persona dei soci Avv. e e Avv. elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Felice Terracciano n. 165

interventore

nonché

c.F. rapp.to e difeso da La Gatta società tra professionisti s.r.l., nella persona dei soci Avv. e Avv. e lettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Felice Terracciano n. 165

interventore

rapp.ta e difesa dall'Avv. elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in elettivamente domiciliata presso lo studio interventore

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte dépositate ex art. 83 comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 27/2020, per l'udienza figurata a trattazione scritta del 26.04 2022.

* * * * * * * * * * *

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente sentenza viene redatta mella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.

Il giorno de Via de Via

A seguito dell'impatto il motoveicolo rovinava al suolo sul proprio lato destro, mentre il veniva sbalzato contro un palo posto all'incrocio con Via In seguito all'urto, invece, il veicolo Hyundai sbandava e, nell'effettuare un giro su sé stesso, urtava dapprima sullo spartitraffico che delimitava le corsie di marcia, poi impattava un veicolo Audi A3 tg., di proprietà della di di contro una saracinesca posta al civico di proprietà della contro di p

MOTIVI DELLA DECISIONE

* * * * * * * * * * * *

La domanda di e va accolta.

1- Sulla proponibilità, procedibilità delle domande e sulla legittimazione delle parti in causa

Preliminarmente le domande delle parti costituite nei giudizi riuniti sono proponibili, per avere le stesse costituito in mora e con le modalità previste dalle leggi vigenti i rispettivi Enti assicuratori convenuti (v. documenti allegati agli atti); analogamente, l'esame degli atti introduttivi, delle comparse di costituzione e risposta e delle comparse in riassunzione, sono conformi alle disposizioni di legge ed esenti da vizi rilevabili d'ufficio.

La legittimazione delle parti in causa è palesemente provata dai documenti prodotti, dalle certificazioni mediche, dagli esiti delle ctu, dalle dichiarazioni testimoniali.

2. - An debeatur

2.1. La fattispecie sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante trova compiuta disciplina nell'art. 2054, comma 2, c.c. che testualmente recita: "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei

conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".

Nel merito, è stato ampiamente accertato che il sinistro stradale per cui è causa è da ricondurre sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente del motoveicolo Yamaha T-Max targato che percorreva Via con direzione Corso Malta nella corsia destinata al servizio dei mezzi pubblici, senza rispettare la luce rossa del semaforo.

L'attore, dal canto suo, ha, invece, fornito la prova di essersi adeguato alle norme sulla circolazione e dimostrato di aver utilizzato la massima prudenza nell'attraversare l'incrocio. Il Giudicante, alle luce delle risultanze delle prove testimoniali e delle conclusioni del Ctu (pur discostandosi dall'addebito di responsabilità a carico dell'attore ex art. 140 C.d.S.), ritiene provato che: 1) il

impegnava l'incrocio con luce verde ad una velocità moderata adatta al tipo di manovra che stava effettuando (tra i 20 e i 30 km/h); 2) il , a spregio della comune prudenza e diligenza ed in violazione del C.d.S., impegnava l'intersezione stradale con semaforo a luce rossa e ad una velocità elevata - certamente non inferiore a 90 km/h, provocando così l'incidente impattando l'autovettura del in una posizione in cui la manovra di svolta era già stata quasi completata.

In particolare, in favore della e di particolare, in favore della è risultato accertato che: a) il veicolo Audi A3 tg.

Condotto da ci proprietà della possivamente l'investimento da parte della possivamente l'investimento da parte della Hyundai Coupé tg. di proprietà di dopo che la stessa, proveniente dalla Via impegnava l'incrocio e collideva con il motociclo Yamaha tg. che percorreva la Via nella corsia riservata ai mezzi pubblici, in direzione ; c) la Hyundai Coupé entrava in testa-coda e dopo aver divelto la protezione in ferro posta sui cordoli delimitanti la corsia riservata ai mezzi pubblici, scaraventando tale protezione contro l'Audi A3; d) la Hyundai Coupé urtava l'Audi A3, ferma, alla parte anteriore e finiva la sua corsa contro la serranda di un negozio posto sul marciapiede alla destra della Audi A3.

E' stato, inoltre, provato con la C.T.U. cinematica e quantificativa la posizione statica dell'Audi A3 al momento dell'urto e con la C.T.U. medica sulla persona di le lesioni subite dallo stesso nel sinistro.

In particolare, in favore della società , è risultato accertato che: in conseguenza del sinistro, l'immobile di proprietà sito al civico di via riportava ingenti danni alla serranda, al telaio della stessa, al rivestimento in marmo del varco d'ingresso e agli infissi interni di alluminio anodizzato compreso il vetro camera.

Alla luce delle superiori considerazioni le domande risarcitorie relative ai danni patrimoniali e non patrimoniali di

fondate e vanno accolte. Di conseguenza, risulta superata la presunzione di concorso di colpa, di natura sussidiaria, destinata ad operare solo quando non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità.

La Suprema Corte, infatti, ha ricordato che in tema di responsabilità da sinistro stradale, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tràmite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente. (Cass. III sez. civ. sentenza del 11.03.2021 n. 6941; Cass. III sez. civ. sentenza del 21.05.2019 n 13672; Cass. III sez. civ. sentenza del 22.04.2009 n.9550).

Pertanto, stante la dinamica del sinistro, l'entità dei postumi sotto il profilo del danno biologico accertati dal Ctu sul profilo mella misura del 34-35% che, con una condotta di guida adeguata al tratto di strada percorsa e all'orario notturno sarebbe stata sensibilmente limitata a seguito dell'impatto contro il veicolo del appare inconfutabile la esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e, pertanto, la responsabilità solidale di quale proprietario del motoveicolo Yamaha T-Max, tg.

Deve ritenersi, infine, per tutto quanto fin qui esposto, senz'altro superata anche la presunzione di corresponsabilità di conducente dell'Audi A3, in quanto il veicolo al momento del sinistro era fermo regolarmente al semaforo rosso e subiva passivamente l'incidente.

4. – Quantum debeatur

4.1. Danno patrimoniale

Relativamente al danno patrimoniale il Tribunale, recependo le conclusioni di cui alle memorie conclusionali delle parti e la documentazione versata in atti, ritiene

accertato un danno emergente in favore di di: € 8.605,67 per i danni subiti per la totale distruzione dell'automobile Hyundai Coupe, tg. che è stata rottamata (doc. 3, 4 e 4bis allegati alla II memoria); di € 1.000,00 per i costi di bollo e di assicurazione relativi ai mesi pagati e non usufruiti per la perdita dell'autovettura (doc. 2 allegato alla II memoria); in favore della di: a) € 6.021,77 iva inclusa per i danni subiti dall'Audi A3; in favore della di: € 6.508,80 per i danni riportati alla serranda, al telaio della stessa, al rivestimento in marmo del varco d'ingresso e agli infissi interni di alluminio anodizzato compreso il vetro camera.

4.2. Danno non patrimoniale

Va risarcito anche il danno non patrimoniale nei confronti di enemoniale nei termini di cui appresso.

In primo luogo, non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il CTU – dott. i - (vds relazione in atti) il cui operato va esente da critiche che ne possano minare l'attendibilità, essendo stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica.

I criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale sono oggetto di annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale anche se la S.C. sembra aver messo il punto con il noto decalogo di cui all'ordinanza n. (tuttavia, successivamente arricchita da altri arresti).

Il Tribunale, pertanto, riportandosi e condividendo le argomentazioni di cui a Cass. civ., sez. III, Ord., 27 marzo 2018, n. 7513, concentrerà l'esame sulla liquidazione delle singole voci di danno non patrimoniale, all'interno della unitaria categoria della quale si possono elencare segnatamente: il danno biologico, eventualmente personalizzato, e il danno morale.

4.2.1. – Danno biologico

Risultano provati i danni da lesione all'integrità psico-fisica di e e Facendo riferimento alla disposta CTU il nominato consulente, esaminando i periziati, ha rilevato lesioni minime e segnatamente ha accertato periziati a titolo di danno biologico una invalidità permanente pari al 4%,

una I.T.P. al 75% di giorni 30, una I.T.P. al 50% di giorni 25, una I.T.P. al 25% di ulteriori giorni 25; per a titolo di danno biologico una invalidità permanente pari al 2%, una I.T.P. al 75% di giorni 2, una I.T.P. al 50% di giorni 15, una I.T.P. al 25% di ulteriori giorni 15 (vds relazione CTU in atti).

4.2.2 - Personalizzazione

A parere del Tribunale non vi sono i presupposti e condizioni per la personalizzazione del danno.

La personalizzazione del danno non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.

Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima e consistono in circostanze eccezionali, specifiche e diverse da quelle che invece ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare "standard" del danno.

Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, "eccezionali" e "peculiari". Conseguentemente, non può esser considerata "personalizzante" l'impossibilità per la vittima a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, che è già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno biologico (mentre l'incapacità lavorativa "specifica" viene eventualmente liquidata a titolo di danno patrimoniale. Si veda Cass. n. 7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).

Vale sottolineare come la S.C., nell'affermare il principio per il quale il danno biologico è il danno dinamico-relazionale (vds Cass. ord. 7513/18 cit.), ha più volte statuito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di attendere alle ordinarie attività, come pure di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze (e perciò non idonee ad applicare la personalizzazione) delle invalidità gravi, nel senso

che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, *ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).

D'altro canto, se l'impossibilità di compiere attività fisica come conseguenza ordinaria della lesione grave non dà diritto alla personalizzazione, a maggior ragione la stessa deve escludersi per le lesioni di lieve entità come nel caso di specie. Utilizzare in detti casi la personalizzazione si traduce nel liquidare due volte lo stesso danno: prima, come pregiudizio alla salute e, poi, a titolo di personalizzazione, ma in assenza delle circostanze eccezionali e specifiche che la giustificano (in tal senso, cfr. Cass. 25164/20).

Non può pertanto riconoscersi alcuna personalizzazione del danno.

4.2.3 – Danno morale

Va altresì risarcito il danno morale.

Con diversi arresti la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul delicato argomento del risarcimento del danno alla salute, ribadisce, il principio secondo cui la voce di danno morale è autonoma e non compresa nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, quindi, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della "personalizzazione", e detta le regole precise per la sua liquidazione. (ex multis Cass. n. 7024/2020, n. 25164/20, 910/2018, n. 7513/2018 cit. e n. 28989/2019).

Trova, quindi, definitiva conferma, giurisprudenziale e normativa il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico: il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

L'autonomia del danno morale è da leggersi nella più grande fenomenologia del danno non patrimoniale al bene salute. La sofferenza conseguente alla lesione del bene salute, infatti, può essere declinata in due differenti contenuti: quella "fisica e della vita di relazione" e quella "interiore" intesa come dolore, la vergogna, la paura, la disistima, la disperazione.

Trattasi, in altre parole, di un disagio psicologico che non si traduce quindi nella compromissione delle "attività quotidiane" e degli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", ma comporta comunque intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto, e rilevanti strategie di adattamento (il cui accertamento non può in ogni caso essere devoluto al CTU).

Tuttavia, come per la personalizzazione del danno biologico, il danno morale necessita di prova anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. 21970/20 con richiami a n. 11212/19 e n. 1640/20).

Il Tribunale evidenzia la peculiarità del caso di specie e terrà conto di alcuni elementi fattuali da cui trarre la prova presuntiva del danno morale equitativamente risarcibile.

Non può infatti non tenersi conto dell'entità dell'impatto tra i veicoli, dell'orario notturno in cui si è verificato il sinistro, della circostanza che il riportava gravi lesioni personali, per cui si recava presso il P.O. ove veniva sottoposto ad un primo controllo specialistico con una diagnosi di contusioni alla spalla dx, colpo di frusta, contusioni multiple al corpo ed agli arti, trauma cranico, con una prognosi di 15 gg; che il subiva lesioni personali, per cui si recava al P.S. del P.O. di (NA), ove gli veniva diagnosticata una cervicobrachialgia post-traumatica con una prognosi di 2 gg. s.c. e prescrizione di riposo e terapie mediche; ciò è indice di quel turbamento d'animo, del dolore interiore, del senso di smarrimento che normalmente si associano ad un sinistro stradale con danni a cose e lesioni personali. Allo stesso modo non è da sottovalutare che sia il che il sono stati sottoposti ad un'ulteriori visite specialistiche, in aggiunta a tutto ciò, peraltro, non possono non rimarcarsi le conseguenze in ambito lavorativo (cfr. documentazione medico-legale di parte versate agli atti).

Sulla scorta delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene provato e risarcibile anche il danno morale.

5. - Criteri di liquidazione

5.1. Il Tribunale osserva che possono utilizzarsi, come di consueto, le tabelle 'milanesi' di cui, tuttavia, bisogna far buon governo in ossequio ai principi recentemente chiariti dalla S.C.

Segnatamente, Cass. ord. 25164/20 ha precisato alcuni criteri per la risarcibilità del danno non patrimoniale considerando erronee le tabelle di Milano allorché prevedono (recte: prevedevano) una somma complessiva per il danno alla salute e il danno morale.

La Corte milanese, successivamente a tale pronuncia, è intervenuta a modificare la grafica delle suddette tabelle specificando che la maggiorazione del valore-punto a titolo di danno morale è calcolata in misura standard nel 25% sul valore-punto del danno biologico e che tale ultima voce può essere ulteriormente maggiorata per personalizzazione fino al 50%. (per completezza, si consulti la relazione dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 08-10.03.2021, trasmessa al Tribunale di Milano con le allegate tabelle).

5.2. In ogni caso, dovendosi liquidare anche il danno morale ed applicando i suddetti parametri al danno in concreto risarcibile a _______, avremo:

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2022 (vds)

SkidpM ...

A Property of the State of

GARLES - WITH STREET

- Età del danneggiato alla data del sinistro: 51 anni
- Percentuale di invalidità permanente: 4%
- Punto base danno permanente: € 870,97
- Giorni di invalidità temporanea totale: 0
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 25
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 25
- Indennità giornaliera: € 50,79
- Danno biologico permanente: € 3.600,59
- Invalidità temporanea parziale al 75%: €1.142,78
- Invalidità temporanea parziale al 50%: € 634,88
- Invalidità temporanea parziale al 25%: € 317,44
- Totale danno biologico temporaneo: € 2.095,10
- Danno morale (33,33%): € 1.898,37

• Spese mediche documentate: € 261,92

TOTALE GENERALE: € 7.855,98

a ______, avremo:

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2022 (vds)

- Età del danneggiato alla data del sinistro: 46 anni
- Percentuale di invalidità permanente: 2%
- Punto base danno permanente: € 870,97
- Giorni di invalidità temporanea totale: 0
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 2
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 15
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 15
- Indennità giornaliera: € 50,79
- Danno biologico permanente: € 1571,23
- Invalidità temporanea parziale al 75%: € 76,19
- Invalidità temporanea parziale al 50%: € 380,93
- Invalidità temporanea parziale al 25%: € 190,46
- Totale danno biologico temporaneo: € 647,58
- Danno morale (33,33%): € 739,53
- Spese mediche documentate: € 310,00

TOTALE GENERALE: € 3268,34

Complessivamente, quindi, i convenuti dovranno essere condannati al pagamento in favore di:

- della complessiva somma di € **17.461,65** a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;
- della complessiva somma di € **3.268,34** a titolo di danno non patrimoniale;
- di € 6.021,77 a titolo di danno patrimoniale;
- della complessiva somma di € 6.508,80 a titolo di danno patrimoniale.

Agli importi suindicati, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via

rivalutata dalla data di pubblicazione al soddisfo (cfr. Sent. Cass., SS.UU., n. 1712/1995).

Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto.

Invero, "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).

6. - Spese

6.1. Le spese di lite del giudizio R.G. n. seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 (modificato dal DM 147/2022) come in dispositivo per causa ricompresa nello scaglione da € 26.001 a € 52.000, tenuto conto degli acconti anticipati al CTU ed applicato il valore dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, medio per l'istruttoria e minimo per la decisionale (prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate), tenuto conto altresì che il difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, ha diritto alla liquidazione del compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. sent. n. 22883/2015), oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per assistenza plurima, per assistenza di più parti e contro più parti, ex art. 4, 2° comma, D.M. 10/3/2014 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni (v. decreto del Ministero della Giustizia, n. 147 del 13/8/2022 in G.U. n. 236 del dì 8/10/2022).

TOTAL PROPERTY

Sussistono motivi eccezionali per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti ex art. 92, secondo comma, c.p.c., anche per l'attività stragiudiziale espletata ante causam tra le particolor, in persona del l.r.p.t., tenuto conto della peculiarità dei giudizi, della natura delle situazioni giuridiche coinvolte.

Sussistono altresì motivi eccezionali per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti ex art. 92, secondo comma, c.p.c., anche per l'attività stragiudiziale espletata *ante causam* nelle cause iscritte ai numeri R.G. tenuto conto della peculiarità dei giudizi, della natura delle situazioni giuridiche coinvolte e dell'attività processuale svolta.

6.2. – Va posto a carico dei convenuti soccombenti anche il pagamento dei compensi ai CTU nella causa iscritta al R.G. n. come liquidati da contestuali e separati decreti.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. così provvede:
- A) accoglie nei termini di cui in parte motiva la domanda proposta da e, per l'effetto:
- condanna la Vittoria Ass.ni S.p.A., in persona del l.r.p.t. e in solido tra loro a risarcire e pagare a la la complessiva somma di € 17.461,65 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla pubblicazione al soddisfo;
- condanna altresì la Vittoria Ass.ni S.p.A., in persona del l.r.p.t. e in solido tra loro al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.567,80 di cui € 5.917,80 per compensi ed € 650,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti;
- B) accoglie nei termini di cui in parte motiva la domanda proposta da proposta

- condanna la Vittoria Ass.ni S.p.A., in persona del l.r.p.t. e in solido tra loro a risarcire e pagare a in la complessiva somma di € 3.268,34 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla pubblicazione al soddisfo;
- condanna altresì la Vittoria Ass.ni S.p.A., in persona del l.r.p.t. e in solido tra loro al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.800,00 di cui € 2.500,00 per compensi ed € 300,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore della Raffaele La Gatta Società tra Professionisti S.r.l.;
- C) **accoglie** nei termini di cui in parte motiva la domanda proposta da Piccolo Arredamenti s.a.s., in persona del l.r.p.t., e, per l'effetto:
- condanna la Vittoria Ass.ni S.p.A., in persona del I.r.p.t. e in solido tra loro a risarcire e pagare alla in in persona del I.r.p.t., la complessiva somma di € 6.021,77 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla pubblicazione al soddisfo;
- condanna altresì la Vittoria Ass.ni S.p.A., in persona del l.r.p.t. e in solido tra loro al pagamento in favore della in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 di cui € 3.700,00 per compensi ed € 300,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore della Raffaele La Gatta Società tra Professionisti S.r.l.;
- D) accoglie nei termini di cui in parte motiva la domanda proposta dalla in persona del l.r.p.t., e, per l'effetto:
- condanna la Vittoria Ass.ni S.p.A., in persona del l.r.p.t. e solido tra loro a risarcire e pagare alla in persona del l.r.p.t., la complessiva somma di € 6.508,80 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla pubblicazione al soddisfo;

- condanna altresì la Vittoria Ass.ni S.p.A., in persona del I.r.p.t. e in solido tra loro al pagamento in favore della in persona del I.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.100,00 di cui € 3.800,00 per compensi ed € 300,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. per tutte le attività difensive svolte sino alla data della rinuncia del mandato conferitogli (07.03.2022), e per quelle limitatamente alla sola fase dell'udienza di discussione da attribuire al nuovo difensore Avv.
- E) condanna altresì la Vittoria Ass.ni S.p.A., in persona del l.r.p.t. e in solido tra loro al pagamento in favore della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti,
- F)- rigetta le domande degli interventori s.a.s., in persona del l.r.p.t., nei del l.r.p.t., nei confronti di e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t.; compensa integralmente le spese processuali del giudizio R.G. n. tra le parti UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., nei del persona del l.r.p.t.;
- G) **pone** in via definitiva le spese di Ctu del giudizio R.G. n. a carico delle parti soccombenti in solido tra loro.
- H) compensa integralmente le spese processuali dei giudizi tra le parti nelle cause iscritte ai numeri R.G.

Così deciso, in Napoli, in data 06.12.2022.

Il giudice

dott.ssa

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo.